

XIX legislatura

A.S. 1315:

**“Conversione in legge del decreto-legge
29 novembre 2024, n. 178, recante
misure urgenti in materia di giustizia”**

Dicembre 2024

n. 211



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1315: “Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia”». NL211, dicembre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia</i>)	3
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi</i>).....	3
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace</i>).....	6
Articolo 6 (<i>Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario</i>)	8
Articolo 7 (<i>Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici</i>).....	15
Articolo 8 (<i>Norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136</i>)	19
Articolo 9 (<i>Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità</i>)	19
Articolo 10 (<i>Clausola d'invarianza finanziaria</i>).....	23

Articolo 1

(Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)

L'articolo differisce al mese di aprile 2025 le elezioni, già previste per il dicembre 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. A tal fine, modifica l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023.

La RT evidenzia che l'articolo è diretto a modificare il primo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, per stabilire il differimento delle elezioni dei componenti dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione previste per l'anno 2024 al mese di aprile 2025, anziché al mese di dicembre 2024: la finalità è quella di garantire la piena operatività dei nuovi organi, prorogando la durata degli organi in carica oltre il quadriennio. Tuttavia, fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo, restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti, dovendo garantire che i numerosi e rilevanti adempimenti che scadono negli ultimi mesi dell'anno siano gestiti dagli organi in carica, non impegnando i nuovi eletti nelle urgenti incombenze di fine anno al fine di evitare eventuali ritardi e rallentamenti nel funzionamento degli uffici giudiziari.

Assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto è diretta a garantire che le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione avvengono in maniera tale da assicurare la piena operatività degli stessi ed evitare possibili disfunzioni per gli uffici giudiziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità)

L'articolo modifica gli artt. 35 e 46-terdecies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. In particolare, novella il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160:

-alla lettera a), punti n. 1) e 2), interviene sull'articolo 35 (*Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive*), prevedendo che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo, non si applichi più in relazione al conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 14) e di funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 15);

-alla lettera b) modifica l'articolo 46-*terdecies*, il quale impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che abbia svolto funzioni direttive o semi direttive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Nella formulazione previgente, l'unica eccezione ammessa a tale regola era il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale). La norma dispone l'ampliamento delle eccezioni parificando a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, purché di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione).

La RT evidenzia che l'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 160 del 2006 recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati». Il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 35 in tema di «Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive», prevedendo che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 14) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 15). Il comma 1, lettera b) prevede, conseguentemente, che anche gli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che la proposta normativa, finalizzata ad ampliare la platea dei magistrati cui possono essere conferiti incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT circa il tenore ordinamentale delle modifiche, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia)

L'articolo stabilisce che fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n.149 del 2022, avvenuta il 17 ottobre 2022, ai giudici assegnati alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applichino le disposizioni relative al limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.

La RT ribadisce che l'articolo introduce disposizioni transitorie in tema di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di diritto di famiglia.

Nelle more dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di cui all'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilito in 3 anni dalla pubblicazione in GU del decreto legislativo 149 del 2022 (v. articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 149 del 2022, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92) si prevede che ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati».

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che la presente proposta normativa, finalizzata ad assicurare la massima continuità del servizio giustizia nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, nelle more dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi)

L'articolo novella la disciplina relativa ai corsi di formazione rivolti ai magistrati che hanno ottenuto il conferimento o la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado.

A tal fine, il comma 1 reca la modifica dell'articolo 26-*bis* del D.Lgs. n.26/2006, inerente ai corsi di formazione per i magistrati. La principale novità è costituita dalla partecipazione ai corsi di formazione successivamente al conferimento/conferma dell'incarico e non più quale requisito per il conferimento degli stessi. Tali corsi devono essere frequentati entro 6 mesi dall'incarico. Si precisa inoltre che la prova finale già prevista alla fine del corso debba consistere in una esercitazione pratica.

Il comma 2, a fini di coordinamento con il nuovo art. 26-*bis* del D.Lgs. 26/2006, modifica l'art. 46-*octies*, comma 5, del D.Lgs. n. 160/2006, relativo alla valutazione ed alla comparazione dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, non prevedendo più l'inciso relativo alle attitudini, rilevanti per la fase valutativa del candidato, maturate nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'art. 26-*bis* D.Lgs. 26/2006, e si stabilisce che le attitudini del magistrato consistono nelle

competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-*nonies*, anche al di fuori dell'attività giudiziaria.

Nella stessa ottica, viene modificato anche l'art. 46-*octies*, comma 7, inerente agli elementi utilizzati dal CSM per la comparazione tra i candidati.

La RT conferma che l'articolo interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e in particolare, al comma 1, sull'articolo 26-*bis* che viene integralmente sostituito. Attualmente il comma 5 del vigente articolo attraverso le modifiche intervenute dapprima con la legge n. 71 del 2022 e poi con il decreto-legge n. 105 del 2023 prevede che l'offerta formativa sia destinata a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi e non solo a coloro ai quali siano stati effettivamente conferiti i suddetti incarichi.

L'entrata in vigore della norma è stata differita dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, al 31 dicembre 2024 proprio perché la enorme platea dei beneficiari rende impossibile la gestione ed organizzazione dei corsi da parte della Scuola superiore della magistratura.

L'intento della modifica che si intende attuare è quello di prevedere, invece, che l'obbligatoria frequenza dei suddetti corsi avvenga solo successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico, entro sei mesi, in luogo che anticipatamente, al fine di venire incontro sia ai reali fabbisogni dell'amministrazione sia alla progettazione ed organizzazione dei corsi da parte della Scuola, per poter soddisfare adeguatamente la domanda di aggiornamento professionale.

I corsi di formazione hanno durata di tre settimane e prevedono una prova finale inerente ad una esercitazione pratica. Restano esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui si sta discutendo nei cinque anni antecedenti al conferimento dell'incarico.

Pertanto, la rubrica del Capo II-*bis* del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 viene modificata con una dizione più appropriata.

Rileva che il comma 2 apporta modifiche all'articolo 46-*octies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, di coordinamento con le nuove norme previste.

Assicura che le disposizioni rivestono natura ordinamentale e organizzativa e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tese a superare le criticità incontrate sia nell'organizzazione dei corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura, sia nella organizzazione del lavoro del CSM, riguardo alla valutazione delle procedure per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, venendo incontro ai reali fabbisogni dell'amministrazione della giustizia e alla struttura e organizzazione dei corsi di aggiornamento per tutti i magistrati interessati, corsi che risultano maggiormente scadenzati nel tempo e correlati alle effettive necessità del panorama giudiziario.

Segnala, comunque, che gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività formative potranno essere assicurati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie *ad hoc* iscritte nel bilancio autonomo della Scuola superiore della magistratura, alimentato dal

capitolo 1478 “Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura” dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni 2024 e 2025 di euro 7.938.487 e per l’anno 2026 di euro 7.951.955, di cui assicura la piena adeguatezza, tenuto conto anche dei risultati di amministrazione conseguiti dalla stessa Scuola nel corso degli anni.

Evidenzia altresì che a decorrere dall’anno 2027 lo stanziamento del capitolo 1478 sarà rideterminato in euro 12.951.955 in relazione della cessazione degli effetti della norma di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che ha istituito un fondo per garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di 5.000.000 di euro per il triennio 2024/2026, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n.150, che finanzia il bilancio della SSM.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si ricorda che all’articolo 26-*bis* del D.Lgs. 26/2006 ora modificato non erano stati ascritti effetti finanziari e che la RT alla norma di differimento al 31 dicembre del 2024 affermava l’esigenza di superare le criticità incontrate sia nell’organizzazione dei corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura sia nella organizzazione del lavoro del CSM riguardo alla valutazione delle procedure per l’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Posto che la presente RT afferma che la norma originaria comportava un’ampia platea di beneficiari con conseguente impossibilità di gestire ed organizzare i corsi da parte della Scuola superiore della magistratura, si osserva che la modifica normativa in esame determina sicuramente una significativa riduzione dei partecipanti ai corsi di formazione. Tuttavia, pur a fronte delle assicurazioni fornite dalla RT circa la piena adeguatezza delle risorse a disposizione del bilancio della Scuola superiore della magistratura, per una piena verifica sarebbe opportuno poter acquisire dati specifici relativi alla nuova platea dei beneficiari, ai costi ipotizzati e alle risorse disponibili o rimodulabili sul bilancio della stessa Scuola.

Circa i dati forniti dalla RT sul capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, va rilevato che lo stanziamento indicato per gli anni 2025 e 2026 in circa 7,9 milioni di euro dovrebbe essere ridotto per effetto del disegno di legge di bilancio 2025 di circa 0,4 milioni. Anche lo stanziamento per il 2027, indicato dalla RT pari a circa 13 milioni, dovrebbe subire una riduzione di circa 0,6 milioni di euro¹.

¹ In particolare a fronte di stanziamenti a legislazione vigente pari a 7.938.487 euro per il 2025, 7.951.955 euro per il 2026 e 12.951.955 euro per il 2027, per effetto del disegno di legge di bilancio 2025 gli stanziamenti si attesterebbero a 7.541.563 euro per il 2025, 7.554.358 euro per il 2026, 12.304.358 euro per il 2027. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, disegno di legge recante il bilancio dello Stato 2025-2027, tabella 5, capitolo 1478.

L'adeguatezza delle risorse andrebbe quindi confermata anche alla luce delle previste riduzioni.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

Il comma 1 riduce da 24 a 12 mesi il periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 ai sensi della normativa vigente.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria, autorizzando una spesa di euro 2.760.968 per l'anno 2026. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112. Si tratta del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di garantirne il potenziamento dei servizi istituzionali, con uno stanziamento iniziale di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

La RT ribadisce il contenuto del comma 1: limitatamente alle nomine fino al 31 dicembre 2026, al fine di sopperire alle esigenze straordinarie in materia di protezione internazionale, il periodo di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 116 del 2017, durante il quale i giudici onorari di pace dopo il conferimento dell'incarico, vengono assegnati presso l'Ufficio del processo, viene ridotto da 24 a 12 mesi.

Evidenzia che la norma si rende necessaria per sopperire alla grave scoperta degli organici della magistratura onoraria secondo le disposizioni introdotte dal predetto decreto legislativo e alla luce dei tempi necessari all'effettiva entrata in servizio dei nuovi magistrati onorari.

A fronte di una dotazione organica complessiva di 6.000 unità prevista dall'articolo 1, comma 630, della legge 234 del 2021, comprensiva delle 4.393 unità del contingente ad esaurimento per le quali sono in corso le procedure di conferma, le tornate selettive per il reclutamento di nuovi magistrati onorari sono state due, la prima nel 2018, pubblicata nella G.U. n. 13 del 13 febbraio 2018, per un numero di posti pari a 400 (100 di vice procuratore onorario e 300 posti di magistrato onorario di pace) e la seconda nel 2023, pubblicata nella G.U. n. 28 dell'11 aprile 2023, per un numero di posti pari a 1.044 (382 di vice procuratore onorario e 662 posti di magistrato onorario di pace).

Rileva che secondo i dati forniti dalle competenti articolazioni ministeriali, dei magistrati onorari che hanno partecipato alle nuove procedure selettive, quelli attualmente in servizio sono pari a n. 416 unità, di cui 100 vice procuratori onorari della prima procedura e 12 della seconda procedura, e n. 300 magistrati onorari di pace della prima procedura e n. 4 della seconda procedura; la norma, nello specifico interesserebbe i soli giudici onorari di pace e non tutta la platea della magistratura onoraria, considerato che i vice procuratori onorari già oggi, in applicazione dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 116/2017, permangono nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica per 12 mesi, prima di assumere le funzioni.

Avendo già i magistrati onorari della procedura selettiva del 2018 assunto le funzioni ed ipotizzando che anche i 16 attualmente in servizio della procedura selettiva del 2023

abbiano assunto le funzioni, la riduzione di 12 mesi interesserebbe pertanto solo n. 658 unità di giudici onorari di pace della procedura selettiva del 2023.

Dal punto di vista finanziario la minore permanenza dei giudici onorari di pace da 24 a 12 mesi presso l'Ufficio del processo determina la contestuale anticipazione del trattamento economico più elevato (100 %) previsto per chi assume le funzioni al termine dei 24 mesi, con un differenziale annuo lordo *pro capite* pari ad euro 4.196, così come evidenziato nella tabella che segue.

Trattamento economico giudici onorari immessi post D.Lgs. 116/2017					
Rif.to D.Lgs. 116/2017	Onorario pro-capite giudice onorario	Indennità di risultato (valore massimo)	INAIL	Buoni pasto 12 mensili	Totale onere
		30,00%		12	
art. 23, c. 2, 100%	16.140	4.842	90	924	21.996
art. 23, c. 3, 80%	12.912	3.874	90	924	17.800
Maggiore trattamento economico individuale					4.196

Volendo quantificare l'onere che la modifica normativa comporta, occorre considerare che la platea dei giudici onorari di pace interessati dalla seconda procedura selettiva bandita nel 2023 è pari a n. 658 unità, come evidenziato nella tabella che segue.

Maggior onere

anni	n. unità giudici onorari di pace	maggiore trattamento economico individuale	Onere
2026	658	4.196	2.760.968

Come si desume dai calcoli che precedono l'onere derivante dalla modifica normativa è *una tantum* ed incide per un solo anno per il contingente di magistrati onorari di pace di ogni procedura selettiva.

Sul comma 2 riferisce che si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 2.760.968 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	Riduzione a 12 mesi del termine durante il quale i magistrati onorari di pace, dopo il conferimento dell'incarico, vengono assegnati presso l'Ufficio del processo	S	C			2,8				2,8				2,8	
		Effetti riflessi	E	TC						1,3				1,3	

Al riguardo, alla luce degli elementi forniti dalla RT inerenti alla stima del maggior onere conseguente alla minore durata dei mesi (da 24 a 12) di applicazione presso l'Ufficio del processo, con contestuale anticipazione del trattamento economico più elevato (100 %) previsto dalla normativa vigente per chi assume le funzioni al termine del periodo di applicazione, si riscontra la correttezza della quantificazione; andrebbe peraltro acquisita una conferma in merito all'assenza di effetti di trascinamento di nuovi e maggiori oneri sugli esercizi successivi al 2026.

Sulla copertura dei relativi oneri, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia al fine di garantirne il potenziamento dei servizi istituzionali², andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle eventuali esigenze di spese già programmate per le finalità stabilite dalla normativa vigente.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche all'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024 che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

In particolare, vengono apportate le seguenti modifiche all'articolo 4-*bis*:

- al comma 2 si stabilisce che i centoventi giorni per la redazione da parte del Commissario di un programma dettagliato degli interventi necessari decorrono dalla data di registrazione del decreto di nomina del Commissario da parte della Corte dei conti e non più dalla data di nomina del Commissario. Inoltre, si prevede che il programma sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze;
- al comma 4 si prevede che il Commissario per la progettazione e l'avvio dei lavori, con la scelta della soluzione più vantaggiosa, possa stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e possa avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 dello stesso decreto

² Capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per il 2026.

legislativo n. 36 del 2023. Viene soppressa, invece, la previsione che attribuisce al Commissario straordinaria il compito di provvedere, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Inoltre, viene eliminata la previsione dell'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti per l'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, disciplinando in tal modo che tale approvazione da parte del commissario straordinario sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta necessari per l'avvio o la prosecuzione dei lavori;

- al comma 5 si prevede che l'attribuzione dei poteri al commissario decorra dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti e non più dalla nomina;
- al comma 6 si estende dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 l'incarico del Commissario straordinario e si rende annuale la trasmissione della relazione sull'attuazione del programma;
- al comma 7 si incrementa da 60.000 a 80.000 il compenso lordo *pro capite* onnicomprensivo dei cinque esperti componenti la struttura di supporto, con un importo complessivo lordo annuo che passa da 300.000 euro a 400.000 euro. Inoltre, si prevede che nell'ambito della predetta struttura, il Commissario straordinario possa avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza;
- al comma 8 si specifica che gli interventi esclusi dalle competenze del Commissario straordinario, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono quelli per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024;
- al comma 9 si prevede che il compenso del Commissario straordinario, determinato con il decreto di nomina di cui al comma 1, sia stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati, in misura non superiore al doppio (e non più nella misura non superiore), di 50.000 euro annui per la parte fissa e di 50.000 euro annui per quella variabile³, con oneri sempre a carico delle risorse di cui al comma 10 dell'articolo 4-*bis*;
- al comma 10 viene adeguata l'autorizzazione di spesa agli oneri relativi al compenso del Commissario e della struttura di supporto come modificati dal presente intervento normativo, che passano da 813.700 euro per l'anno 2025 a 995.400 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
- al comma 11, che istituisce una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario da utilizzare per l'esercizio delle sue funzioni, su cui era già prevista la confluenza delle risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria, si specifica che su di essa confluiscono anche le risorse, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, lettera h), pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

³ Si ricorda che l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che il compenso dei commissari o sub commissari sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 3 incrementa le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di euro 95.724.000 per l'anno 2024.

Il comma 4 provvede all'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024:

- a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

La RT, oltre a descrive le norme, con riferimento al comma 1, lettera b), numero 1), che attribuisce al Commissario la facoltà di stipulare protocolli per avvalersi a titolo gratuito delle stazioni appaltanti qualificate, del supporto di società partecipate dallo Stato e di avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, assicura che la gestione delle attività demandate alle stazioni appaltanti e alle società partecipate dallo Stato potrà essere realizzata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito agli oneri derivanti dall'incremento del compenso al commissario e agli esperti della struttura di supporto, la RT evidenzia la seguente quantificazione:

Anni 2025 e 2026

- compenso commissario straordinario euro 265.400 (lordo Stato)
- compensi per n. 5 esperti nel settore dell'edilizia e della progettazione euro 80.000 *pro capite* (lordo Stato) per un totale di euro 400.000;
- spese di funzionamento euro 80.000:

<i>Facility management</i>	20.000 €
Canoni e utenze	20.000 €
Collegamenti telematici	10.000 €
Fotocopiatrici (noleggio)	2.000 €
Cancelleria	3.500 €
Altri costi di gestione non preventivabili	24.500 €
Totale	80.000 €

- spese per missioni euro 250.000.

Per quanto concerne le spese di logistica relative all'approntamento dei locali, mobili e arredi la RT evidenzia che le stesse saranno a carico del bilancio dell'amministrazione penitenziaria mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per l'anno 2024, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento, la RT stima un rateo pari ad euro 197.081 basato su differenti parametri:

- a) per il compenso del Commissario straordinario il rateo (pari a 104 giorni) è stato calcolato dalla data di nomina a Commissario straordinario per l'edilizia come indicata dal DPCM, ovvero dal 19 settembre 2024;
- b) per le spese di funzionamento, per le spese relative agli esperti e per le spese di missione è stato calcolato un rateo di due mesi (novembre e dicembre 2024), atteso che tutte le procedure per il funzionamento della struttura ed il reclutamento del personale hanno bisogno di tempistiche per perfezionarsi e pertanto non potranno attivarsi prima di novembre 2024.

Nel successivo prospetto riepilogativo la RT riporta gli oneri – oggetto di autorizzazione di spesa – relativi sia all'originaria formulazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 92 del 2024 sia al nuovo articolo 6 del presente provvedimento:

Oneri Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria			
Voci di costo	Art. 4- <i>bis</i> comma 10 DI 92/2024	Art. 6, comma 2 Schema di Decreto giustizia	Differenziale per l'anno 2025
Compenso Comm. straord. Lordo Stato	132.700,00	265.400,00	132.700,00
Missioni	300.000,00	250.000,00	-50.000,00
Esperti	300.000,00	400.000,00	100.000,00
Spese funzionamento	80.000,00	80.000,00	0,00
Oneri complessivi per ciascuno degli anni 2025 e 2026	812.700,00	995.400,00	182.700,00

La RT sottolinea che la norma è finalizzata a garantire le adeguate risorse finanziarie al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria nominato ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, per fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari e assicurare la realizzazione del programma straordinario degli interventi di edilizia penitenziaria, quali interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari, subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

Con riferimento all'incremento delle risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di euro 95.724.000 per l'anno 2024, la RT, oltre a confermare la modalità di copertura finanziaria individuata in norma, chiarisce che l'intervento si rende necessario per integrare gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2024 dei capitoli di bilancio 1360 "Spese di giustizia" e 1363 "Spese per intercettazioni" in relazione alle effettive esigenze degli uffici giudiziari e al fine di accelerare i tempi di pagamento delle fatture commerciali, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Al fine di

consentire l'utilizzo integrale delle risorse nel corso dell'anno 2024, si potrà provvedere con le modalità previste dall'articolo 20, comma 30, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	e.1)	Struttura di supporto al commissario – compensi per n. 5 esperti nel settore dell'edilizia e della progettazione	S	C		0,1	0,4				0,1	0,4				0,1	0,4
1	g)	Compenso spettante al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria	S	C		0,1	0,3				0,1	0,3				0,1	0,3
1	g)	Compenso spettante al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria – effetti riflessi	E	TC							0,1	0,1				0,1	0,1
1	h)	Struttura di supporto al commissario – spese di funzionamento	S	C			0,1					0,1					0,1
1	h)	Struttura di supporto al commissario – Riduzione spese di missione di cui all'art. 4-bis, c. 10, DL 92/2024	S	C		-0,1	0,3				-0,1	0,3				-0,1	0,3
1	h)	Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA	S	C		-0,2	-1,0				-0,2	-1,0				-0,2	-1,0
3		Incremento spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al DPR 115/2002	S	C	95,7					95,7						95,7	
4	a)	Riduzione Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria di cui all'art. 1, c. 370, L.213/2023	S	C	-142,8					-142,8						-142,8	
4	a)	Riduzione Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria di cui all'art. 1, c. 370, L.213/2023 – effetti riflessi	E	TC						-69,2						-69,2	
4	b)	Riduzione Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti di cui all'art. 1, c.1020, L.178/2020	S	C	-13,2					-13,2						-13,2	
4	c)	Riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'art. 67, c.1, D.Lgs. 150/2022	S	C	-9,0					-9,0						-9,0	

Al riguardo, in merito alla modifica apportata al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 che consente al Commissario per la progettazione e l'avvio

dei lavori, con la scelta della soluzione più vantaggiosa, di poter stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate, del supporto di società partecipate dallo Stato e della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, si osserva che, oltre a tale modifica, è stata soppressa la previsione che il Commissario provveda, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Sul punto, sarebbe opportuno assicurare che nessuna delle attività previste nell'ambito del comma 4 e ora oggetto di soppressione normativa, con oneri a valere sul quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, sia stata posta in essere e, di conseguenza, non vi siano pendenze dalle quali potrebbero discendere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Non si formulano osservazioni per quanto riguarda la nuova previsione che consente al Commissario di poter stipulare protocolli, attesa la gratuità di tali intese prevista in norma e le rassicurazioni fornite dalla RT.

Con riferimento agli oneri per il Commissario straordinario e la struttura di supporto, per i quali la RT riporta le ipotesi e i dati utilizzati ai fini della quantificazione, andrebbero chiariti i motivi per cui le spese di missione sono ridotte da 300.000 a 250.000 euro, al fine di poter valutare la idoneità di tale quantificazione. Nulla da osservare sulle altre ipotesi di quantificazione, che appaiono coerenti con i dati forniti.

In merito, invece, alla quantificazione riportata in RT riferita all'anno 2024, senza che siano state effettuate modifiche normative agli oneri e alle coperture finanziarie riferite a tale esercizio dal decreto-legge n. 92 del 2024, si osserva che da quanto riferito dalla RT si stima un onere pari ad euro 197.081, inferiore rispetto a quello autorizzato dal predetto decreto-legge n. 92 del 2024 e pari a euro 338.625 euro. Sul punto andrebbero forniti chiarimenti circa la finalizzazione di tali risorse residue.

Relativamente alla previsione che nell'ambito della predetta struttura il Commissario straordinario possa avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, andrebbe assicurato che tale circostanza non determini in capo alle amministrazioni di provenienza criticità per lo svolgimento delle proprie ordinarie funzioni e la necessità di reperire altrettante unità di personale a titolo compensativo, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le modifiche al comma 11, che fanno confluire nella contabilità speciale del Commissario anche le risorse dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, per le quali non sia già stato affidato l'incarico di progettazione, andrebbe confermato che le disposizioni in esame non determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento diversi da quelli previsti a legislazione vigente a causa di possibili accelerazioni di spesa.

Per i profili di copertura finanziaria relativi alla struttura commissariale mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura finanziaria relativi agli oneri di cui al comma 3, che incrementa le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di euro 95.724.000 per l'anno 2024, a valere:

- quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si osserva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS sui capitoli 1265 (Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti nel processo penale) e 2136 (Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa) risultano disponibilità utilizzate in corrispondenza della pubblicazione del presente decreto-legge per importi equivalenti a quelli indicati dalla presente norma, mentre sul capitolo 1393 (Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria) risulta alla medesima data un accantonamento in conto competenza di 142.760.195 pari all'importo indicato in norma. Ciò premesso, per quanto riguarda i primi due Fondi andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche in considerazione della cospicua riduzione delle risorse effettuata sui Fondi in esame, mentre per quanto riguarda la riduzione del Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria (cap. 1393), si osserva che la riduzione operata in termini di saldo netto da finanziarie pari a 142.760.195 euro a fronte di una compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 73.521.500 euro, da attribuire all'operare degli effetti riflessi e quindi alla riduzione delle entrate tributarie e contributive che non esplicano effetti in termini di SNF, è in linea con quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, allegato alla legge di bilancio n. 213 del 2023, relativo alla istituzione del Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria di cui all'articolo 1, comma 370.

Articolo 7

(Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici)

L'articolo interviene in materia di procedure di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico) dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-*bis*, c.p.p.), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis*, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter*, c.p.p.).

In particolare, il comma 1, alla lettera a), modifica l'art. 275-*bis* c.p.p. precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico, congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» da parte della polizia giudiziaria debba riguardare anche la fattibilità operativa degli stessi.

La lettera b) interviene sul comma 1-*ter* dell'articolo 276 c.p.p. concernente i provvedimenti da adottare in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte in via cautelare. La norma prevede, in aggiunta alla condotta di manomissione dei c.d. braccialetti elettronici, che, anche in caso di realizzazione di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e strumenti anzidetti, il giudice debba disporre la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia ritenuto di lieve entità.

Le lettere c) e d) recano modifiche di raccordo sistematico rispettivamente al comma 6 dell'articolo 282-*bis* in materia di applicazione del c.d. braccialetto elettronico in relazione alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare e al comma 1 dell'articolo 283-*ter* c.p.p. in materia di applicazione del c.d. braccialetto elettronico nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il comma 2 introduce, nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il nuovo articolo 97-*ter*. Tale nuova disposizione prevede che nei casi previsti dai menzionati artt. 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p., la polizia giudiziaria, anche coadiuvata per gli aspetti di competenza da personale della società incaricata in via contrattuale di fornire i relativi servizi di monitoraggio elettronico, deve procedere senza ritardo e comunque entro quarantotto ore a verificare l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei "braccialetti elettronici" o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione e la gestione dei predetti mezzi o strumenti, nonché ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. Entro le successive 48 ore la polizia giudiziaria trasmette all'autorità giudiziaria che procede il rapporto che accerta la fattibilità tecnica e operativa.

La RT conferma che l'articolo introduce modifiche alla disciplina vigente delle procedure di controllo mediante il ricorso a mezzi elettronici e altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* c.p.p., anche quando applicati, oltre che agli arresti domiciliari, come modalità di controllo dell'osservanza di ulteriori misure cautelari, esecutive o di prevenzione.

Con specifico riferimento ai predetti mezzi elettronici, evidenzia che le modifiche proposte non intervengono in senso innovativo sulla relativa applicabilità, ma piuttosto declinano la procedura di accertamento della fattibilità tecnica (ivi inclusa quella operativa) degli stessi strumenti.

Rileva a questo proposito che il previsto intervento *ad adiuvandum*, con la polizia giudiziaria, di operatori della società incaricata di fornire i servizi inerenti ai "braccialetti

elettronici”, al fine di esperire le verifiche tecniche relative all’installazione, attivazione e gestione degli strumenti anzidetti, non comporta oneri nuovi o aggiuntivi, essendo fondato su un contratto (già) stipulato con la società in parola.

Difatti, con riguardo alle modalità di installazione e funzionamento dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici in discorso, a seguito dell’introduzione di tali dispositivi con il decreto-legge n. 341 del 2000, è stato emanato, dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia, il decreto ministeriale 2 febbraio 2001, che costituisce ancora oggi la fonte “tecnica” di dettaglio, integrata dallo specifico regolamento negoziale pattuito tra l’Amministrazione della pubblica sicurezza e uno o più operatori economici, delle modalità di installazione, uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte a talune misure restrittive, di natura preventiva, cautelare o esecutiva.

In particolare, le descrizioni e le modalità di installazione ed uso degli strumenti in parola sono previste dall’Allegato I al D.M. sopra menzionato.

Con riferimento alla cennata fonte negoziale, rappresenta che l’Amministrazione della pubblica sicurezza, con la stipula, in data 28 dicembre 2022, del contratto n. 30092, esecutivo dal 1° gennaio 2023, sottoscritto con il RTI Fastweb S.p.A/Sielte S.p.A. ad esito di gara pubblica, ha acquisito un servizio avente ad oggetto il “monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici, con connessi servizi di monitoraggio, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché formazione per un arco temporale di 45 (quarantacinque) mesi”, per l’importo di euro 15.599.125,00, IVA esclusa, con la previsione di una fornitura mensile fino a 1.000 braccialetti elettronici.

Fornitura che, a richiesta, deve essere aumentata del 20%, fino a 1.200, in virtù del principio del cd. “quinto d’obbligo”.

Durante l’intero arco contrattuale, l’Amministrazione della p.s. non assume la proprietà dei dispositivi in discorso, ma assicura un compenso, per il “singolo utilizzo”, pari ad euro 139,00, IVA esclusa.

Specifica, a quest’ultimo proposito, che per “utilizzo” si intende l’intero “ciclo di vita” di un braccialetto associato ad un soggetto destinatario del provvedimento dell’Autorità giudiziaria, comprensivo dell’approvvigionamento, la distribuzione, l’attivazione, la manutenzione e la disattivazione del dispositivo in parola.

Nel predetto atto negoziale sono previsti quattro (4) “scenari di applicazione” dei “braccialetti elettronici”: a) monitoraggio; b) tracciamento; c) monitoraggio con tracciamento; d) tracciamento di prossimità (cd. “*antistalking*”):

- a) con il monitoraggio, il provvedimento dell’Autorità giudiziaria impone di monitorare il soggetto all’interno di uno o più luoghi predefiniti (ad esempio, il domicilio), secondo le modalità e negli orari stabiliti dalla stessa A.G. In caso di allontanamento non autorizzato o di manomissione dei dispositivi di controllo, viene generato un allarme verso il Centro Elettronico di Monitoraggio-C.E.M., in modo da allertare le Forze di polizia;

- b) con il tracciamento, il provvedimento dell’A.G. impone di tracciare gli spostamenti del soggetto generando un allarme qualora costui acceda a determinate “zone di esclusione” o esca da prefissate “zone di inclusione”, senza che venga effettuato il monitoraggio domiciliare;
- c) con il monitoraggio con tracciamento, il provvedimento dell’A.G. richiede di monitorare il soggetto all’interno di uno o più luoghi predefiniti e, contestualmente, di tracciarne gli spostamenti tra zone “consentite” e zone “vietate”;
- d) con il tracciamento di prossimità/*antistalking*, in aggiunta a quanto previsto nel tracciamento, alla potenziale vittima di aggressione viene offerta, per finalità esclusivamente di protezione della propria incolumità, la possibilità di essere dotata di un dispositivo in grado di rilevare la presenza dell’aggressore nelle vicinanze e di generare immediatamente un allarme verso il C.E.M. Tale opzione richiede logicamente il consenso della persona offesa, vieppiù considerato che questo scenario “binario” non è finalizzato unicamente al controllo dell’aggressore – cui comunque viene garantito il diritto di negare il consenso al “braccialetto” -, quanto piuttosto alla tutela della persona offesa.

In definitiva, la RT rileva che il provvedimento applicativo del braccialetto elettronico, in tutti gli ambiti in cui esso è consentito (sorveglianza speciale di p.s., misure cautelari coercitive, esecuzione pena), è adottato dall’Autorità giudiziaria, cui rientra anche l’acquisizione del consenso dell’interessato (e, eventualmente, della persona offesa cui viene proposto il tracciamento *antistalking*).

Infatti, in assenza del consenso dell’interessato non sarebbe possibile disporre tali particolari modalità di controllo, ma in tal caso l’Autorità giudiziaria dovrebbe determinarsi per altra – e più grave – misura.

L’esecuzione della misura di sorveglianza elettronica, invece, è demandata, per le parti di rispettiva competenza, alla polizia giudiziaria e agli operatori tecnici interessati, sulla base di quanto previsto nell’apposito contratto.

Le fasi della procedura di attivazione sono puntualmente scandite nel citato contratto per l’affidamento dei descritti servizi di monitoraggio elettronico, e tale preciso sequenziamento postula un controllo effettuato “a monte”, per il tramite sia dell’operatore tecnico che degli altri soggetti responsabili dell’esecuzione del contratto, circa l’effettiva disponibilità dei dispositivi e l’eventuale superamento delle quote massime mensili attivabili.

In estrema sintesi, la RT elenca le cinque fasi della tipica procedura attuativa di un “braccialetto elettronico”:

- 1) la Forza di polizia riceve una comunicazione da parte dell’A.G. per l’applicazione del “braccialetto elettronico”;
- 2) la medesima Forza di polizia informa il Centro Elettronico di Monitoraggio-C.E.M. tramite posta elettronica certificata-PEC;
- 3) il C.E.M., dopo aver coordinato internamente le attività necessarie per la messa a disposizione del materiale occorrente per l’attivazione, si accorda con il

presidio provinciale o locale di polizia per l'installazione del "braccialetto", confermando l'appuntamento tramite PEC e/o telefono;

- 4) il C.E.M., qualora la copertura radiomobile presso il domicilio del soggetto sia carente, dopo aver posto in essere le attività volte all'attivazione di una linea fissa, comunica via PEC alla Forza di polizia la data di attivazione della stessa;
- 5) dopo l'esito positivo dell'installazione del "braccialetto elettronico", il presidio provinciale della Forza di polizia, presente nella fase realizzativa, trasmette al C.E.M. il verbale di corretta installazione del braccialetto elettronico.

Sul piano statistico, si riporta il numero delle attivazioni e disattivazioni dei braccialetti elettronici finora eseguite, aggiornato al 13 novembre 2024:

Realizzate	Attivazioni			Disattivazioni		
	domiciliari	tracking	antistalking	domiciliari	tracking	antistalking
Carabinieri	23.928	252	6.213	19.742	131	2.885
Polizia di Stato	8.174	102	2.727	6.836	55	1.384
Guardia di Finanza	499	2	10	412	0	4
Totale	32.601	356	8.950	26.990	186	4.273
Totale complessivo	41.907			31.449		
Totale Attivi	10.458					

Conclude assicurando che, per quanto rappresentato, la disposizione non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce degli elementi forniti dalla RT, andrebbe soltanto confermato che i nuovi accertamenti introdotti siano esperibili entro i termini tassativi previsti dal nuovo articolo 97-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale⁴, potendo le forze di polizia avvalersi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste ai sensi della normativa vigente.

⁴ La relazione illustrativa evidenzia come l'impiego della locuzione "senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore" rivela il preciso intento di sveltire ulteriormente, per quanto possibile, gli adempimenti propedeutici alla valutazione e all'adozione delle misure cautelari, ove possibile munite di sorveglianza elettronica, in linea di continuità con la logica "acceleratoria" e "anticipatoria" che permea la legge n. 69/2019 (cd. "Codice rosso") e la più recente legge n. 168/2023.

Articolo 8

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136)

Il comma 1 interpreta l'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024 (recante "Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019") nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 (inerente agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti, non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 (28 settembre 2024) e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

La RT ribadisce che la presente norma, al fine di prevenire incertezze interpretative e applicative che rischierebbero di paralizzare l'operatività delle nuove disposizioni del correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – come più ampiamente motivato dalla Relazione illustrativa -, precisa che l'applicabilità degli istituti indicati non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 con salvezza dei provvedimenti adottati, evitando così il conseguente allungamento dei tempi di risoluzione della crisi o dell'insolvenza, che altrimenti si verificherebbe. L'articolo in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che nessun effetto finanziario era stato ascritto al correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nella sua interezza.

Articolo 9

(Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità)

Il comma 1, integrando l'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015, prevede che la copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operi anche in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (LPU) ai sensi dell'articolo 56-bis della legge n. 689 del 1981⁵.

⁵ Tale articolo contempla lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità – inteso come attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato – da parte di soggetti condannati a pene detentive brevi. L'attività comporta la prestazione di non meno di 6 ore e non più di 15 ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le 8 ore.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 43.650 euro per l'anno 2024 e a 523.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015 (si tratta del Fondo sperimentale di cui sopra).

La RT ricorda che l'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015, così come integrato dall'articolo 1, comma 86, della legge n. 232 del 2016, prevede la copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada, condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova.

Per effetto della legge di bilancio 2018, il Fondo, in via sperimentale, è stato finanziato nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019. L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2018 ha reso strutturale a partire dal 2020 la dotazione del Fondo nella misura di 3 milioni di euro.

L'articolo 1, comma 523, della legge n. 212 del 2023 ha poi ridotto il suddetto Fondo a 2.850.000 euro.

A tal fine viene riportato un prospetto riepilogativo nel quale vengono indicate il quadro normativo di riferimento, le risorse finanziarie iscritte al predetto Fondo nei vari anni dall'istituzione del medesimo fino ad oggi, nonché gli oneri relativi alla copertura assicurativa INAIL:

Anno	Importo del Fondo per la copertura assicurativa Inail	Importo dell'onere per la copertura assicurativa INAIL	Dotazione del fondo – quadro normativo
2016	4.900.000,00 €	78.803,72 €	<p>Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 313: Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.</p> <p>Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 314: Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.</p>

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Anno	Importo del Fondo per la copertura assicurativa Inail	Importo dell'onere per la copertura assicurativa INAIL	Dotazione del fondo – quadro normativo
2017	3.000.000,00 €	340.597,58 €	Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87: Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.
2018	3.000.000,00 €	501.793,70 €	
2019	3.000.000,00 €	659.627,81 €	
2020	3.000.000,00 €	480.244,32 €	Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, articolo 2, comma 2: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
2021		745.295,57 €	
2022		844.498,66 €	
2023		1.025.839,95 €	
2024	2.850.000,00 €	al 21/11/2024 l'importo dell'onere è pari circa a 1.300.000 €	Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 è stato chiarito che sono ricompresi nella copertura assicurativa anche altri soggetti e precisamente: i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Inoltre, al fine di stabilizzare in maniera permanente le risorse destinate alla copertura INAIL, si è previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2018 (Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103), che lo stesso Fondo venga integrato, a decorrere dall'anno 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge n. 354 del 1975.

Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha previsto, poi, con l'introduzione dell'articolo 56-bis della legge n. 689 del 1982, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pene detentive brevi (al quale viene ora estesa la copertura assicurativa).

Tale circostanza rende necessaria l'estensione della copertura assicurativa anche a favore dei soggetti condannati ai sensi dell'articolo appena menzionato, al fine

dell'effettiva applicazione della pena sostitutiva, altrimenti non irrogabile con caducazione del principio di delega normativa cui è ispirata la riforma del processo penale. Al riguardo rappresenta quindi che la disposizione in esame realizza l'effettiva entrata in vigore della riforma Cartabia per quanto riguarda l'applicazione del regime delle pene sostitutive.

Il meccanismo di finanziamento e la modalità di attivazione della copertura assicurativa sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014⁶ e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

Segnala inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assicurato che la dotazione del Fondo, strutturale dal 2020 per 3 milioni di euro (di cui 100.000 euro destinati alle coperture assicurative di cui all'articolo 9, comma 2, del DM 28 febbraio 2017) e attualmente di 2,850 milioni di euro, a seguito della legge n. 213 del 2023 (articolo 1, comma 523), è risultata finora più che sufficiente rispetto alle polizze assicurative attivate, come rappresentato nel prospetto riepilogativo sopra riportato, dal quale si evince che la situazione degli oneri gravanti sul Fondo dalla sua costituzione ad oggi, secondo l'ultima rilevazione per il 2024, alla data del 21 novembre evidenzia un utilizzo di risorse per circa 1,3 milioni di euro a fronte di una dotazione di 2,850 milioni.

In aggiunta al quadro riassuntivo trasmesso dal citato Ministero del lavoro, a titolo esemplificativo sulla base dei dati forniti dalla elaborazione del sistema dell'esecuzione penale esterna (SIEPE) risulta che sono in carico agli uffici di esecuzione penale esterna in media al 15 maggio 2024 circa 2.867 soggetti, possibili beneficiari del lavoro di pubblica utilità.

La stima degli oneri relativa alla copertura assicurativa INAIL è stata effettuata sulla base della circolare INAIL prot. 29 maggio 2023, n. 21⁷, prendendo a riferimento il premio speciale unitario giornaliero, la cui misura è calcolata in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, pari per il 2023 a 53,95 euro ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività prestata.

Tale misura è stata confermata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022⁸ e posta a carico del Fondo per il 2023. Essa è pari a 291,33 euro annui e a 0,97 euro giornalieri (per singola giornata di attività prestata), che determinerebbe prudenzialmente un onere complessivo di 523.800 euro a decorrere dall'anno 2025 (rateo di 43.650 euro per l'anno 2024), per 180 giornate lavorative, per 3.000 possibili

⁶ https://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-progressi/AreaPrevidenza_PrimoPiano/D.M.%2019.12.2014.pdf

⁷ https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/2023/05/Circolare%20n%2021_29%20maggio%202023.pdf, pagina 37

⁸ <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-del-06092022-revisione-premi-unitari.pdf>

beneficiari (numero arrotondato), come risulta dal prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Copertura assicurativa INAIL – soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 689/1981				
Soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità di cui art. 56-bis L. 689/1981	Importo premio speciale unitario giornaliero Circolare INAIL 21/2023	N. giornate di attività prestata	Totale premio assicurativo unitario	Totale complessivo premio assicurativo soggetti in lavoro pubblica utilità sostitutivo pene detentive brevi
3000	0,97	180	174,6	523.800

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che la platea di potenziali beneficiari sia correttamente individuata e che non si registri un ampliamento significativo della stessa, atteso che tutti gli altri parametri rilevanti per la quantificazione sono riscontrabili o ampiamente plausibili. Il possibile ampliamento appena prospettato va valutato congiuntamente a una tendenza alla crescita nell'utilizzo del fondo sperimentale dal 2016 ad oggi (l'importo per il 2024 a consuntivo e senza considerare l'intervento in esame dovrebbe attestarsi attorno a 1,5 milioni di euro). Andrebbe pertanto valutato se l'innesto degli oneri in esame nella tendenza appena illustrata possa determinare tensioni lungo tale linea di finanziamento, anche se non a breve termine.

Articolo 10 **(Clausola d'invarianza finanziaria)**

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate nei precedenti articoli.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott. 2024

[Nota di lettura n. 201](#)

A.S. 1272: "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"

"

[Nota di lettura n. 202](#)

A.S. 1274: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"

Nov. 2024

[Nota di lettura n. 203](#)

A.S. 1287: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)

Legge di bilancio 2025 – Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi – **A.C. 2112**

"

[Nota di lettura n. 204](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (**Atto del Governo n. 218**)

"

[Nota di lettura n. 205](#)

A.S. 1297: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze"

"

[Nota di lettura n. 206](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (**Atto del Governo n. 227**)

"

[Nota di lettura n. 207](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (**Atto del Governo n. 226**)

Dic. 2024

[Nota di lettura n. 208](#)

A.S. 1310: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 209](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (**Atto del Governo n. 234**)

"

[Nota di lettura n. 210](#)

A.S. 1318: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)